

## LEGGE DI BILANCIO 2025 – PRIMA PARTE

### NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

**Circolare 3/2025**

**Riferimenti normativi:**

*Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. in data 31/12/2024*

La Legge di Bilancio 2025, in vigore con effetto dall'1/01/2025, ha introdotto numerose modifiche in materia di lavoro. Si forniscono di seguito le prime indicazioni sulle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro.

#### **Incentivo al posticipo del pensionamento – Comma 161**

I lavoratori dipendenti che maturano entro il 31/12/2025 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono posticipare il proprio pensionamento e richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione dell'importo dei contributi IVS Inps a carico dello stesso, rinunciando all'accredito dei contributi presso l'Ente.

La scelta potrà avere effetto dal mese successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento. L'importo erogato al lavoratore in base alla presente previsione non deve essere assoggettato a imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51 c. 2, lettera 1-bis del DPR 917/1986.

#### **Maggiorazione contributiva – Comma 169-170**

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata INPS, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente di tale maggiorazione sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi di questa previsione sono deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.

#### **Requisiti per la fruizione della Naspi – comma 171**

Con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dall'1/01/2025, viene introdotto un nuovo requisito che il lavoratore deve possedere per poter accedere alla Naspi. L'indennità Naspi spetta a quei lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- almeno 13 settimane di contribuzione riferite al rapporto che sta cessando per interruzione involontaria, se nei dodici mesi precedenti sia avvenuta la cessazione da un altro rapporto di lavoro per dimissioni volontarie

(compresa la risoluzione consensuale), fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012 oltre alle dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

#### **Opzioni pensionistiche – commi 173-175**

Opzione Donna - può essere utilizzata dalle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31/12/2024, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di minimo 61 anni, fermi restando gli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa (circolare Unilabor n. 3/2024).

Quota 103 – prorogata anche per il 2025, con i requisiti di un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni conseguiti nel corso del 2025.

APE Sociale - viene prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità per lavoratori con età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi di richiedere il c.d. Ape sociale, ovvero l'indennità erogata dall'Inps, fino al raggiungimento della pensione, in favore di disoccupati, caregivers, invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74% e lavoratori dipendenti impiegati in lavori gravosi.

#### **Riduzione contributiva artigiani e commercianti – comma 186**

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dell'Inps, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che vengono iscritti per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nell'impresa avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L'agevolazione rientra nel regime degli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.

#### **Bonus per le nuove nascite – commi 206-208**

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000,00 euro, erogato nel mese successivo alla nascita o all'adozione. L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il bonus è riconosciuto direttamente dall'INPS, su domanda dell'interessato, ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, il genitore richiedente deve essere residente in Italia ed essere in possesso della cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicati dalla normativa.

#### **Congedi parentali – commi 217-218**

Viene ulteriormente modificata la normativa dei congedi parentali.

Ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024, viene riconosciuta, in alternativa tra i genitori e ferma restando la durata massima complessiva del congedo parentale, per la durata massima di due mesi e fino al sesto anno di vita del bambino, l'indennità per il periodo di congedo parentale nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di due mesi (stabilizzazione dell'80%).

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Si eleva quindi in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

#### **Decontribuzione lavoratrici madri – commi 219-220**

Alle lavoratrici madri dipendenti o autonome (che percepiscano almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, d'impresa o da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario) è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi IVS che spetta alle seguenti condizioni:

- la lavoratrice deve essere madre di 2 o più figli;
- l'esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (dal 2027 spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo per le madri di almeno 3 figli);
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000,00 euro.

Per gli anni 2025 e 2026 la riduzione contributiva non si applica alle lavoratrici già beneficiarie della decontribuzione madri di cui alla L. 213/2023 (Circolare Unilabor n. 3/2024).

#### **Maxi-Deduzione per nuove assunzioni – commi 399-400**

La maggiorazione del costo ammessa in deduzione in presenza di nuove assunzioni, già prevista dal D.Lgs. 216/2023 per le assunzioni effettuate nel 2024 (Circolare Unilabor n. 2/2024), viene prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

#### **Decontribuzione SUD ed esonero contributivo per le aziende del mezzogiorno – commi 404-426**

Finisce al 31/12/2024 la decontribuzione SUD, per contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30/06/2024, e viene introdotto un esonero contributivo per le PMI del mezzogiorno. Possono godere di questo esonero le micro, piccole e medie imprese a condizione che rispettino il limite degli aiuti de minimis ai sensi del Reg. UE n. 2831/2023 per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (no apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria. Alle imprese non rientranti nella nozione di "microimprese e di piccole e medie imprese", il beneficio viene riconosciuto in caso di incremento occupazionale rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ogni anno (previsione in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea). L'esonero viene riconosciuto nella seguente misura:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145,00 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125,00 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125,00 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100,00 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75,00 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'esonero in questione non è cumulabile con il bonus ZES di cui al D.L. 60/2024 (circolare Unilabor n. 15/2024). Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al possesso del DURC regolare, al rispetto delle disposizioni del T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro e del CCNL applicato nonché al rispetto degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).

Cordiali saluti.